

2) DE BIASE ROSA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); 3) DI MAIO FILOMENA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); 4) FUCCI MARIA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); 5) GENTILE VIVIANA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); 6) ORABONA PASQUALINA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); 7) SCIALDONE MARILENA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); 8) ZANFAGNA GIOCONDA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009); docenti assegnati da Graduatoria di Merito: 9) CEPPARULO RITA, (GM, Campania Ambito 0008); 10) DI MAIO GIOVANNA, (GM Campania, Ambito 0007); 11) DI RESTA ROSA, (GM Campania Ambito 0008); 12) FEOLA MARIATERESA, (GM Campania, Ambito 0008); 13) LA CANNA ANASTASIA, (GM Campania, Ambito 0008); 14) MARCHIONNE ANTONELLA, (GM Campania, Ambito 0008); 15) MARCHITELLI ILARIA, (GM Campania, Ambito 0008); 16) MASSIMO VINCENZO, (GM Campania, Ambito 0008); 17) MASTROIANNI CHIARA, (GM Campania, Ambito 0009); 18) MASTROIANNI PAOLA, (GM Campania, Ambito 0008); 19) MOLINARO MARIA, (GM Campania, Ambito 0008); 20) PAGANO PIERPAOLA, (GM Campania, Ambito 0008); 21) PAGLIUCA MARIA LUISA, (GM Campania, Ambito 0008); 22) PELOSI CARMEN, (GM Campania, Ambito 0007); 23) PIROZZI BARBARA, (GM Campania, Ambito 0008); 24) RUSSO DOMENICA, (GM Campania, Ambito 0007); 25) RUSSO TERESA, (GM Campania, Ambito 0007); 26) SALZILLO ANGELINA, (GM Campania, Ambito 0007); 27) SOLLA ADRIANA, (GM Campania, Ambito 0007); 28) SPARANO LOREDANA, (GM Campania, Ambito 0007); 29) TURCHETTO FLORA, (GM Campania, Ambito 0007); 30) VALENTE SILVANA, (GM Campania, Ambito 0008); docenti assegnati in Fase D con punteggio inferiore alla Ricorrente: 31) RUBINO CARMELA (Campania, Ambito 0004). *-Resistenti-*

# FATTO

## Storia curriculare

La Prof.ssa **LOMBARDI**, docente di Scuola Primaria su Posto Comune EEEE - inserita nelle GAE della provincia di Caserta fin dal 2000 - ha svolto attività di docente per un lungo periodo in uno stato di precariato, con numerosi contratti a termine, non solo alle dipendenze degli istituti Statali, **ma anche parificati** paritari, senza, per questi ultimi, conseguire il giusto riconoscimento in sede di graduatoria, ai fini della mobilità, ex art. 1<sup>108</sup>, legge n. 107/2015.

Conseguiva nell'anno 1984 il diploma di maturità magistrale; partecipava e superava, inoltre, il **concorso ordinario per esame e titoli** (conseguendo l'abilitazione) a posti di insegnamento relativo alla Scuola Primaria, indetto ai sensi del DM 20/10/94, conseguendo l'iscrizione alla relativa **Graduatoria di Merito**, approvata con D.P. n. 0/3784 del 31/08/1995 e **Graduatoria a Esaurimento** per l'USP di Caserta.

Svolgeva negli anni corsi di formazione e di aggiornamento presso enti qualificati e riconosciuti dal M.I.U.R e università: "Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali" (Università degli Studi, Giustino Fortunato), 1500 ore, conseguito il titolo il 29/02/2016; "Strategie formative e metodologie didattiche per l'insegnamento" (Università degli Studi, Giustino Fortunato), 1500 ore, conseguito il titolo il 31/07/2014; "Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche per la ricerca e l'insegnamento curriculare e di sostegno" (Università LUSPIO, Roma), 1500 ore, conseguito il 22/04/2011; La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l'insegnamento (Università Telematica, Giustino Fortunato), 200 ore, conseguito il 25.07.2011; Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità, svantaggio ed handicap: contenuti essenziali della formazione di base della insegnante curriculare e di sostegno (Libera Università, LUSPIO, Roma), 1500 ore, conseguito il 26/06/2010; Progettazione Didattica d'aula e di sistema: Sintesi ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento (Libera Università LUSPIO, San Pio V, Roma), 1500 ore, conseguito l'08/03/2009. Corso di formazione e aggiornamento: "Pensiero computazionale e coding", 20 ore, conseguito il 21/03/2016,(I.S.S.R.); corso BLSD con rilascio patentino uso defibrillatore, 8 ore, conseguito il 06 /07/2016; "Bullismo, Cyber bullismo, condotte autolesive, 12 ore, conseguito il 01/08/2016; Mousikè, crescere con la musica (International Music Institute, Roma), 30 ore, conseguito il 21/11/2015; Bell Beyond, Teachers'workshop (I.C.CapoL.D.D.San Nicola La Strada CE), 4 ore, conseguito il 02/10/2015; Incontro formativo: Insegnanti, ragazzi e famiglie; dinamiche di gruppo e relazionali (Centro Polifunzionale Maddaloni), 8 ore, conseguito il 09/10 settembre 2015; Valutare l'insegnamento, dar voce alla scuola; 3 ore, (I.C. Aldo Moro Marcianise) conseguito il 20/04/2012; Esol certificate B2 vantage (British Institutes), conseguito l'11/06/2011; relatrice A.I.M.C.: percorso di formazione Innov@didattica (Cerreto Sannita), 9 ore, conseguito il 10/09/2011; Dirigere la scuola (AIMC presso I.S.S.R. di Caserta), 4 ore, conseguito il 26.11.2010; corso inglese (I.S.S.R.a.c.2007/2008), conseguito il 18.6.2008; Costruzione curricolo scuola (Istituto Sant'Antida Caserta), 9 ore, conseguito il 13/05/2008; European Computer Driving Licence, (AICA), conseguito il 12.06.2007; corsi Informatica I-II Livello (Istitute Scienze Religiose Caserta), conseguito il 28.6.2007; Convegno Nazionale di studio: Promuoversi e promuovere, Scuola comunità per la persona (AIMC), 12 ore, conseguito il 21 e 22/04/2007; Corso di formazione (APE Napoli), 38 ore, eseguito dal 30/06 al 05/07/2004; Fare scuola alla luce della "Riforma Moratti"; Lavoro di studio e ricerca sul documento del portfolio delle competenze individuali dell' allievo, (AIMC Sezione di Caserta), periodo Gennaio e Febbraio 2003; Seminario di formazione regionale "Scuola e progettualità" 14 ore, conseguito il 11.12.2002; Seminario di formazione regionale "scuola e progettualità" (AIMC Caserta), 12 ore, conseguito il 02/05/2002; Convegno studi "raccordo curriculare scuola dell'infanzia, scuola elementare (AIMC Caserta), 3 ore, conseguito il 22.11.2001; le Funzioni obiettivo nella scuola dell'autonomia, 14 ore (A.I.M.C. Caserta) l'11/12//2002; corso di Prevenzione incendi (Caserta), 4 ore, il 23/12/2002; formazione per la distribuzione di pasti differenziati per celiachia e intolleranze alimentari (ASL CE/1) 2 ore, il 14/12/2010; nomina referente soggetto qualificato per la formazione (AIMC), decreto del 23/05/2002,prot.n.2372/c3 conseguito il 30.06.2002; corsi di formazione e aggiornamento, in rete, durante l'anno di prova: Misure di accompagnamento 2015/2016-Certificazione delle competenze-Rete "Verso l'Europa 2020...ancora"(totale ore 12), (Caserta e provincia); Formazione in presenza con laboratori:

Gestione della classe e delle problematiche relazionali; Bisogni Educativi Speciali; Valutazione didattica e di sistema; Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica (totale ore 18),(Caserta).

Per le ulteriori specifiche di titoli, corsi e aggiornamenti, va fatto rinvio al curriculum vitae offerto in comunicazione, che costituisce parte integrante del presente ricorso.

**Dunque l'insegnante vinse il concorso ottenendo l'abilitazione e l'inserimento nelle Graduatorie di Merito (GM) 18 anni prima dei docenti del concorso 2012, i quali, questi ultimi, e in sede di mobilità a.s. 15/16 hanno avuto una strana e particolare benedizione dal MIUR.**

### **Contratti lavorativi**

La docente ha insegnato per gli anni scolastici dal 14/09/2000 al 15/06/2001 presso Istituto Sant'Antida scuola elementare privata autorizzata legalmente riconosciuta, con contratto a tempo determinato; dal 14/09/2001 al 31/08/2002 presso stessa scuola privata ma parificata in qualità di insegnante unica e facente parte della commissione interna di esami di licenza elementare, con contratto a tempo indeterminato; dal 13/09/2002 al 31/7/08/2003 privata parificata; dal 02/09/2003 al 21/07/2008 (a.s. 2003/2008), quale insegnante di scuola primaria, su posto comune, presso l'Istituto parificato/pareggiato (DM n. 4/E del 7.01.2004; n. 12/M del 17.01.2001 e n. 1/S del 6.12.2007) Sant'Antida di Caserta, con contratto a tempo indeterminato, full time, per ore 24 settimanali (esteso su tutti e cinque gli anni didattici); per l'a.s. 2008/2009 (dal 23.9.08 al 12.6.09), stesso Istituto, su Posto comune, con contratto a tempo determinato, part-time, 12 ore settimanali (esteso su tutto l'anno didattico); per l'a.s.2009/2010 (dal 14.09.09 al 10.06.10), stesso Istituto, su posto comune, con contratto a tempo determinato, part-time, 12 ore settimanali (esteso su tutto l'anno didattico); per l'a.s. 2010/2011 (dal 15.09.10 al 11.06.11), stesso Istituto, con contratto a tempo determinato, 21 ore settimanali, su Posto di Sostegno senza titolo (esteso su tutto l'anno didattico); per l'a.s. 2011/2012 (dal 14.09.11 al 09.06.2012), stesso Istituto, con contratto a tempo determinato, per 22 ore settimanali, su Posto di Sostegno senza titolo (esteso su tutto l' anno didattico); per l'a.s.2012/13 (dal 13.9.2012 al 8.06.2013), stesso Istituto, con contratto a tempo determinato, part-time, ore 6, scuola Primaria su Posto Comune e con completamento orario settimanale in varie scuole statali. Sempre per l'a.s. 2012/2013 (dal 9.1.2013 al 25.03.2013 con un totale di 22 giorni), I.C. Giovanni XXIII (Istituto Statale), S. Maria a Vico, scuola Primaria su Posto Comune; per l'a.s. 2013/14 (dal 16.09.2013 al 28.01.2014 con scrutini del primo quadrimestre presso istituto Sant'Antida); (dal 31.1.2013 al 5.02.2013), Scuola Statale Vanvitelli di Caserta, scuola Primaria su Posto Comune; per l'a.s. 13/14 (dal 14.03.2013 al 15.03/13), I.C. Giovanni XXIII (Istituto Statale), scuola Primaria su Posto Comune; per l'a.s. 13/14 (dal 16.09.2013 al 28.01.2014 ), Sant'Antida di Caserta, scuola Primaria su Posto Comune; per l'a.s. 13/14 (dal 15.01.2014 al 27.01.2014), I.C. De Nicola Maddaloni, scuola Primaria su posto Comune; per l'a.s. 14/15 (dal 28.01.2014 al 18.02.2015), I.C. Giovanni XXIII, di S. Maria a Vico, scuola Primaria Posto Comune; per l'a.s. 14/15 (dal 19.02.2014 al 07.03.2014), I.C. Maddaloni 2 Valle, Maddaloni, scuola Primaria, Posto Comune; idem Istituto Statale (dal 13.03.2014 al 16.03.2014), Primaria su Sostegno senza titolo; stesso Istituto (dal 19.03.2014 al 16.04.2014, Primaria, Posto Comune); dal 29.04.1214 al 04.05.2014, I.C. Giovanni XXIII, S. Maria a Vico, Primaria Posto Comune; dal 12.5.2014 al 21.5.2014, I.C. Maddaloni 2 Valle, Maddaloni, Primaria, Posto Comune; per l' anno scolastico2014/2015, dal 27.10.2014 al 29.10.2014, IAC "A. Moro" Marcianise, Primaria, Posto Comune; dal 31.10.2014 al 4.11.2014, DD Caserta Quinto, Primaria, Posto Comune; dal 05.11.2014 al 12.06.2015, IAC "A. Moro", Marcianise, Primaria, Posto Comune ,compresi scrutini finali; per l'a.s. 15/16 (dal 05.10.2015 al 23.11.2015), Istituto "Ciro Papale", scuola Primaria-Parificata, paritaria, S. Maria Capua Vetere, Primaria su Sostegno senza titolo; dal 26.11.2015 (assunzione ex legge n. 107/15, Fase "C" - potenziamento) IAC "A. Moro" di Maddaloni.

**Illegittima e discriminante è stata la mancata quantificazione di un numero di anni pari a 6 di pre-ruolo parificato/paritario** (riguardante gli anni scolastici: 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 [esattamente dal 16/09/13 al 28/01/2014 compresi scrutini primo quadrimestre]), non attribuito dal MIUR/USR, che avrebbe implicato un punteggio di graduatoria per la mobilità maggiormente favorevole; nell'anno 2012/2013 ha svolto 22 giorni; mentre nell'anno 2013/2014 ha svolto 105 giorni di servizio per supplenza in varie scuole statali, per completamento orario settimanale.

### **Immissione in ruolo e mobilità**

In data 11.08.2015 inoltrava al MIUR, domanda di assunzione secondo il Piano Straordinario, ex L. n. 107/2015, art. 1<sup>96-lett. b) e 98- lett.c)</sup>, corrispondente alla Fase "C", per l'anno scolastico 2015/2016

(con 169 punti, posizione 117, in GAE Caserta); in data 11.11.2015 il Ministero le notificava la proposta assunzionale in provincia di Caserta, con assegnazione sede provvisoria (D.G. 1.09.2015) presso l'I.C. "Aldo Moro" di Maddaloni (CE), a cui seguiva conferma dell'insegnante e superamento del periodo di prova (28.06.2016).

In data 30.05.2016, la Ricorrente inoltrava domanda di assegnazione/mobilità in Ambito Nazionale, in Fascia "C" della mobilità (art. 6 CCNI), dichiarando, nella relativa domanda, 5+1 anni di servizio pre-ruolo, di cui 5 prestati presso l'Istituto Paritario, parificato Sant'Antida di Caserta, per un totale di punti 18 (3\*5 + 1\*3); mancavano nel conteggio finale ben 18 punti non riconosciuti, perché imputabili a pre-ruoli parificati/paritari per gli anni 2008 in poi (6\*3).

L'USR riconosceva solo **38 punti** (in graduatoria nazionale) + 6 (valevole solo per il comune di residenza, per un totale in detta sede pari a 44); sono stati, dunque, considerati solo 6 anni di servizio (2003/2008) nella scuola primaria parificata/paritaria Sant'Antida di Caserta.

Riguardo alle preferenze territoriali, la Lombardi formulò nelle prime 21 preferenze, l'Ambito Campania, nell'identificazione numerica ed in ordine progressivo **0007** (coincidente con quello del coniuge, per cui sono stati riconosciuti i 6 punti, coincidenti con l'area di Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, Marcianise, Santa Maria a Vico), **0010, 0008, 0011, 0009, 0005, 0019, 0018, 0017, 0012, 0013, 0014, 0004, 0020, 0021, 0001, 0025, 0022, 0023, 0024, 0002** [...ed altri...]; idem per le Province (Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno [... ed altri...]).

In data **29.07.2016** il MIUR notificava alla docente il trasferimento/mobilità, ai sensi dell'art. 1<sup>108</sup>, L. n. 107, nella Regione Emilia Romagna, Ambito n. 0016, Ravenna, istituto C.S. Pietro in Vincoli, Primaria, su Posto Comune, appurando, così, che nessun Ambito o provincia emiliana venne indicata dalla Ricorrente nelle sue prime preferenze.

Rappresentava una contraddizione ed una beffa per chi ha sempre **dovuto** lavorare in provincia di Caserta per le implicazioni familiari, evitandone la sua disgregazione (con l'allontanamento dell'unica donna di casa), accettando (con non poca frustrazione) solo ruoli scolastici parificati (meno gratificanti, anche economicamente) per evitare che con quelli statali si rischiasse un allontanamento regionale rispetto alla sede familiare.

Avverso il predetto trasferimento, la prof.ssa Lombardi proponeva ricorso gerarchico, stante, non solo, l'assegnazione nelle province da lei preferente, a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza, ma soprattutto per essere, non solo madre di due figli studenti, ma anche assistente di madre affetta da handicap, ex legge n. 104/92, art. 3<sup>3</sup>, per essere essa stessa invalida al 46% (preferenze N, Q ed R) e di essere, sul piano reddituale, monoreddito, perché il marito disoccupato di lunga durata, affetto anche da grave patologia cardiaca.

A seguito di reclamo/conciliazione, il MIUR non convocava nemmeno la Ricorrente, nonostante la collocazione di docenti appartenenti alle Fasi B<sub>2</sub>, C e D, con posizioni peggiori in graduatoria, favoriti ingiustamente in uno degli Ambiti e province indicate dalla docente.

La prof.ssa Lombardi si recava, dunque, presso la sede di Ravenna per firmare la presa di servizio, impugnando tempestivamente il trasferimento, con l'intento di azionare domanda per il riconoscimento del giusto Ambito da assegnare.

Per completezza occorre evidenziare che la docente ha anche proposto ricorso al TAR avverso l'O.M. n. 241, che, come è noto, con alcune pronunce cautelari, ne ha anche sospeso l'efficacia.

In ogni caso resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che l'art. 63<sup>1</sup>, D. Lgs. n. 165/01, prevede che *"sono devolute al G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art. 1<sup>2</sup> [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.*

## **DIRITTO**

### **A) PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE**

#### ***Premessa***

La **Legge n. 107/2015** (cd. "Buona Scuola") ha introdotto un doppio piano di intervento straordinario per la docenza di ogni ordine e grado; l'uno di carattere assunzionale, l'altro riguardante la **mobilità**, entrambi divisi per fasi.

Il piano assunzionale, riguardante l'anno scolastico 2015/2016, è stato contrassegnato dal numero **"Zero"** e dalle lettere **"A"**, **"B"** e **"C"**, con attingimento dalle GM (graduatorie per titoli e merito,

concorso ante-2012 e quello del 2012) e dalle GAE (graduatorie ad esaurimento), mentre la mobilità, è stata scandita dalle Fasi **A**, **B**, **C**, e **D**.

Il Legislatore ha puntato all'azzeramento delle GAE e delle GM, assumendo un numero straordinario di docenti, da collocare in mobilità, a partire dall'a.s. 16/17, secondo l'organico "dell'autonomia" (concetto introdotto con la legge n. 107), inteso come quello complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e di potenziamento, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), predisposto ai sensi dell'art.1<sup>14</sup> (art. 1<sup>5</sup>, Legge n. 107).

Il detto organico è più ampio di quello "di diritto" [organico previsionale] e/o "di fatto" [organico variato, a seguito di varianti successive alle iscrizioni degli allievi].

#### **FASI "ZERO" - "A"**

L'immissione straordinaria **"ZERO"** ed **"A"** - che ha riguardato i docenti immessi in ruolo a prescindere dallo straordinario piano di assunzione - è disciplinata dall'art. 1<sup>96 e 98 (lett. a))</sup>, secondo cui i soggetti collocati nella GM e nella GAE sono stati assunti, su base provinciale e sul concorso regionale (compreso quello del 2012), nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto (cfr. art. 1<sup>95</sup>, primo periodo), secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399, D. Lgs. n. 297/94 (50% GM; 50% GAE; procedura identica a quella valsa fino alle assunzioni 14/15); diversa è stata, invece, la procedura di reclutamento per le Fasi **B** e **C**, disciplinata dall'art.1<sup>100</sup> (**scorrimento nazionale**).

Non occorre presentare domanda per la **Fase Zero**, ma la sua proposizione avrebbe dato diritto a partecipare alle Fasi successive di immissione straordinaria, equivalendo, il rifiuto, alla cancellazione dalla Graduatoria, qualunque essa fosse; terminata la Fase **Zero**, tutte le Graduatorie dei concorsi ante-2012, sono state - appunto - azzerate.

Con la **Fase A** si è avviato il vero e proprio piano straordinario di assunzione (con il medesimo meccanismo, ex art. 399, D. Lgs. n. 297/94), attingendo dalle GAE e dalle GM (solo 2012); ovviamente per la **Fase A**, l'immissione ha riguardato i posti vacanti, disponibili e **residuati** alla Fase precedente.

Anche per questa Fase non andava presentata domanda, il cui rifiuto alla proposta di nomina dall'USR, equivaleva ad estromissione per sempre delle Graduatorie; l'eventuale domanda presentata, avrebbe consentito di partecipare alle successive Fasi **"B"** e **"C"**.

#### **FASI "B" - "C"**

Disciplinate dall'art. 1<sup>96-97 e 98 (lett. b) e c))</sup>, gli inseriti nelle GM e nelle GAE sono stati immessi in ruolo su domanda (proposta a pena di inammissibilità) dal 1/09/2015, secondo la procedura di scorrimento nazionale e nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, residuati alle due Fasi precedenti.

Gli aspiranti docenti nella **Fase "B"** venivano nominati nella prima provincia nella quale vi era disponibilità per l'insegnamento, scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda; l'eventuale rinuncia avrebbe comportato la cancellazione definitiva da ogni Graduatoria con esclusione dalla fase successiva.

La Fase **"B"** ha concorso, dunque, per i posti che non sono stati assegnati nella Fase **"Zero"** ed **"A"** per mancanza di aspiranti in GAE e GM, con priorità di immissione dei docenti del concorso (GM 2012).

Stessa disciplina è stata prevista per l'immissione **Fase "C"**, ovviamente in ordine residuale rispetto alla Fase precedente.

### **B) PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITA'**

#### **Premessa**

La Mobilità, distinta in quattro Fasi (dalla **A** alla **D**), venne disciplinata dall'art. 1<sup>108</sup>, L. n. 107, dall'art.6 del CCNI 8/4/2016, dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Mentre l'OM ed il CCNI disciplinano una mobilità anche su scuola e su base provinciale, oltre che interprovinciale/nazionale, il *comma 108* prevede solo quella nazionale/interprovinciale, per gli assunti entro l'a.s. 14/15 e per le immissioni in ruolo delle Fasi **"B"** e **"C"**, omettendo di regolamentare le Fasi **"Zero"** ed **"A"**, conseguendone censura di incostituzionalità dinanzi al TAR Campania.

Confrontando i *commi 108 e 98*, del cit. art. 1, emerge che le assunzioni straordinarie avvennero secondo la capienza dell'organico di diritto (art.1<sup>98</sup>), mentre la mobilità impiegò i posti

dell'organico dell'autonomia (platea di posti più ampia), tenendo conto anche dei posti di potenziamento.

### Ante-Mobilità e Mobilità

#### Violazione del previo esperimento rispetto al reclutamento

La Mobilità avvenne su base nazionale, secondo l'“organico dell'autonomia” (cfr. art. 8<sup>1</sup> CCNI 8/4/16), con precedenza assoluta dei docenti assunti fino all'a.s. 14/15, abbattendogli, per l'occasione, anche il vincolo alla permanenza triennale per la mobilità interprovinciale provvisoria, potendola chiedere, dunque, già per l'a.s. 15/16 (art. 1<sup>108 ultima parte</sup>, modif. L. n. 89/2016), con ricaduta sulla geografia dei posti vuoti e disponibili; per loro venne resa possibile, altresì, la successiva partecipazione a quella endo-provinciale (comunale e intercomunale- **Fase A<sub>1</sub>**) ed inter-provinciale, di nuova disposizione (**Fase B<sub>1</sub>**) : gli assunti entro 14/15 hanno potuto beneficiare di un'immissione in ruolo, con la definizione della sede/scuola dopo il solo anno di prova.

Invero, assunti a settembre 2014, dopo solo un anno di insegnamento, tenendo conto dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati, hanno ottenuto una sede interprovinciale (provvisoria) per l'a.s. 15/16, in quella fase ante-mobilità (avutasi in concomitanza con l'attuazione del piano straordinario di assunzione); partecipando alla Fase A<sub>1</sub>, hanno consolidato la sede/scuola.

**Contrariamente** a quanto dispone la legge 107 (a.s. 16/17) la nuova “piattaforma di organico” venne impiegata un anno prima (a.s. 15/16) e, solo, per una specifica categoria di docenti.

Pertanto, con il *comma 108* si è attuata una preventiva mobilità (**art. 30, D. Lgs. n. 165/01**), prima ancora dello straordinario piano di movimentazione (a.s. 16/17), concedendo alla citata categoria di docenti, di accedere **anche** alla successiva mobilità, che andava destinata ai soli neo-assunti con il piano assunzionale straordinario, perché realmente legittimati a ricoprire i posti ancora vuoti dopo la prima movimentazione (15/16).

Atteso che la maxi assunzione è stata preceduta da una prima mobilità (sulla scorta dello stesso organico dell'autonomia da coprire nell'a.s. 16/17), non può che ritenersi violato il principio di cui all'art. 30 cit. (avendo prima assunto e poi mobilitato).

### Regolamentazione ed esecuzione

#### della Mobilità

I docenti GAE, immessi in ruolo con Fasi B e C, secondo la norma, avrebbero partecipato alla movimentazione solo successivamente al completamento della Mobilità (comma 108<sup>prima parte</sup>); con la successiva stipula del CCNI questi ultimi subirono un ulteriore “spostamento” in avanti del loro “turno di mobilitazione”, perché **posposti** alla Fase “B” (comprendente i *soliti* docenti [14/15] e quelli della GM 2012), beneficiari, inoltre, di un'illegittima “riserva”, disciplinata dal CCNI.

### C.C.N.I.

#### dell'8 aprile 2016

La materia della Mobilità è stata delegata in gran parte alla CCNI: “*i docenti immessi in ruolo nella Fase B e C partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da GM partecipano alla Fase B dei movimenti ex art. 6 con preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da GAE partecipano alla Fase C per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da GM tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti GAE tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immisione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e province previste dall'O.M.*” (**art. 2<sup>3</sup>**).

Oltre all'obbligatorietà della domanda di Mobilità, salta agli occhi “***l'accantonamento dei posti***” per le **GM** che risulta disciplinata in sede contrattuale, ma non disposta normativamente nell'Ordinanza Ministeriale, ponendo una seria riflessione sulla validità costituzionale del privilegio accordato, che a breve si dirà.

L'**art. 8<sup>9</sup>** dispone, in aggiunta, che per le fasi di Mobilità sono disponibili i posti utilizzati per l'assegnazione provvisoria dei docenti GAE, mentre sono accantonati (ndr, riservati) i posti dei docenti GM, subendo, così, i docenti GAE una riduzione dei posti occupabili, attraverso un accaparramento preventivo di altri colleghi, secondo regole di ingiustificato vantaggio, rispetto a situazioni di partenza identiche.

### Ulteriori vantaggi in sede di attuazione della Mobilità

Una curiosa previsione normativa del contratto collettivo integrativo (**art. 9<sup>1</sup>**), riguardante la scuola dell'infanzia e la primaria, dispone l'assegnazione della sede definitiva, **anche d'ufficio**, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia e in attesa di sede; ciò, prima ancora di eseguire la fase B della mobilità, ossia dopo aver mobilitato i docenti a.s. 14/15 e quelli assunti in Fase Zero ed A.

Parrebbe rappresentare una fase intermedia tra quella A e B, che riempirebbe tutti i posti degli ambiti e province già occupati dai docenti, prima ancora di passare alla Fase B e, soprattutto, alla C. Atteso che la Fase B<sub>2</sub> (relativa ai docenti GM) finalizza la mobilità all'**assegnazione definitiva** (a differenza della GAE, perché triennale), vuol dire che costoro, prima ancora di essere possibilmente mobilitati in un diverso ambito della stessa provincia assegnata nell'a.s. 15/16, hanno potuto godere, addirittura, di un'assegnazione **d'ufficio** definitiva nella provincia operanti, presso la stessa sede occupata.

### Discriminazioni

Con l'avvio della (*successiva*) Mobilità straordinaria (16/17), i docenti *favoriti* (14/15), hanno potuto concorrere (Fase "A<sub>1</sub>") - **senza competere con altre categorie di docenti** - **anche sui posti vacanti e disponibili assegnati in via provvisoria ai docenti delle GAE** ed immessi in ruolo con le **Fasi B e C**.

**Attenzione !!! si parla solo delle GAE, ma non delle GM**, i cui posti, occupati provvisoriamente (15/16), non sono stati "*offerti*" sul mercato per la mobilitazione straordinaria (cfr. Fase A e B del CCNI), potendo, invece, "*utilizzare*" (Fase B<sub>2</sub>) i posti disponibili e **residuati** alla Fase A<sub>1-2</sub>, compreso quelli occupati provvisoriamente (15/16) dalle GAE.

Altra inflizione "*punitiva*" per le GAE è data dal CCNI che ha previsto per gli **assunti a.s. 14/15**, per le **Fasi Zero ed A** e quelli **GM 15/16**, una mobilità all'interno della stessa provincia; **SOLO** per i docenti GAE a.s. 15/16 è stata prevista la **SOLA** mobilità fuori provincia (cfr. Fasi A e B con Fase C, art. 6, CCNI 2016), senza poter aspirare, tra l'altro, ad una sede definitiva.

Così l'attribuzione della **sede definitiva** alla docenza GM, in Fase B<sub>2</sub> dopo un solo anno dall'immissione in ruolo, fa da contraltare alla Mobilità GAE, Fase C, rispetto alla quale l'art. 1<sup>108</sup> dispone un incarico triennale in ambito nazionale, coincidente con il periodo del PTOF, con l'ovvia considerazione che se fosse stata attribuita la giusta sede alla Ricorrente, sarebbe stata costretta, in ogni caso, a rifare le valigie dopo solo tre anni (ndr, *mobilità precaria*, successiva alla già subita *precarietà assunzionale*).

Le discriminazioni tra le due graduatorie (GM e GAE) hanno riguardato non solo la Mobilità, ma anche l'immissione in ruolo per l'a.s. 15/16: le Fasi assunzionali B e C vennero realizzate attraverso l'attingimento da entrambe le Graduatorie con lo scorrimento nazionale (art. 1<sup>100</sup>), ma con priorità della GM (senza distinzione tra vincitori ed idonei) rispetto alla GAE, nonostante il possesso di un punteggio superiore posseduto dai docenti delle GAE rispetto ai colleghi della GM.

Si rammenta a tal proposito che il concorso 2012 doveva servire all'immissione in ruolo solo dei vincitori, e non anche degli idonei, divenuti nel 2014 titolari della graduatoria per l'assunzione (a seguito di un provvedimento normativo successivo *ad hoc*), superando di gran lunga gli stessi docenti delle GAE, destinati da sempre alle immissioni in ruolo.

Tant'è che Questa, all'età di 49 anni, avendo ottenuto servizio scolastico sempre in Campania, confidava nell'assegnazione definitiva a Caserta/Napoli, non ravvisando l'utilità di partecipare al concorso del 2012, non solo per averne vinti diversi ma, soprattutto, perché non si intravedevano benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti, non immaginando che il bando 2012 avesse nascosto l'eccezionale (e postumo) diritto di immissione in ruolo anche degli "idonei".

Sbilenca è stata anche l'attribuzione (con esclusione della GAE) della titolarità su scuola per le Fasi **A<sub>1-2</sub> e B<sub>1</sub>** (assunti con le "vecchie regole"), beneficiando costoro della possibilità di avere fissa **la scuola**, dopo solo l'anno di prova, senza mai spostarsi logisticamente dalla sede di assegnazione provvisoria (e magari senza aver mai insegnato prima del 15/16).

Non può che ravvisarvi una clamorosa ed evidente discriminazione e disparità di trattamento tra categorie di docenti **identici** (soprattutto tra i docenti GM e GAE, delle Fasi B e C di immissione), sotto il profilo della modalità e tempistica di assunzione; non può che ritenersi fortemente discriminante l'impalcatura normativa descritta, compreso quanto previsto con la contrattazione collettiva, tanto da esporre, tra l'altro, solo i docenti GAE alla chiamata diretta del Dirigente Scolastico, perché possibili titolari del solo Ambito e per un lungo periodo triennale.

## **C) DECRETO LEGISLATIVO**

### **N. 297/1994**

La norma di cui **all'art. 462<sup>u.c.</sup>**, dispone che le modifiche ed **integrazioni alle ordinanze** del Ministro relative alla **mobilità** del personale della scuola **ha luogo in sede contrattuale**.

Ciò vuol dire che l'O.M. avrebbe dovuto indicare cosa **aggiungere** in sede contrattuale rispetto a quanto **già** previsto dall'Ordinanza.

Nel caso di specie, invece, l'O.M. (che nella premessa richiama il CCNI mobilità a.s. 16/17), all'art. 1 precisa che le norme contenute in essa determinano le **“modalità” di applicazione delle disposizioni formulate dal CCNI, concernente la mobilità: i ruoli sono stati, dunque, invertiti.**

La conseguenza di diritto è la disapplicazione delle norme contrattuali che non siano di promanazione normativa, o che siano stipulate in dispregio alla riserva di legge (art. 40<sup>3-quinquies</sup>, D. Lgs. n. 165/2001).

### **In particolare**

Gli artt. 8<sup>9</sup> e 9<sup>1</sup> del CCNI introducono un criterio **non riportato dall'O.M.** (e dunque vanno disapplicati), la cui attuazione ha compromesso il pari trattamento del criterio della *vicinorietà*, che seppur **l'art. 9<sup>16</sup> dell'O.M.** lo richiama, **non indica per le GM alcuna “riserva” dei posti nella provincia, né tanto lo favorisce con l'intervento d'ufficio.**

Proprio la *vicinorietà*, quale principio **applicato dal CCNI in diversa misura** tra le GM e le GAE, trova piena attuazione per i primi, e scarsa applicazione pratica per i secondi, atteso che il punteggio della Ricorrente è maggiore di quello di tanti altri docenti, molti dei quali della GM (ovvero docenti con precedenza inapplicabili), destinati, questi ultimi, nella provincia/ambito/sede indicati nella loro domanda di mobilità.

IL CCNI restringe le possibilità di assegnazione secondo il principio della *vicinorietà* per le GAE, soprattutto per l'Infanzia e la Primaria, mentre l'O.M., con l'art. 8<sup>4</sup>, non dispone “riserve”, ma dà facoltà di partecipare alla movimentazione secondo le **“modalità”** contenute nel CCNI (che non attengono alla regolamentazione [discriminante] della mobilità).

### **Violazione fonti del diritto**

La fonte contrattuale può **aggiungersi** a quella legislativa, senza poterla sostituire o derogare se non in senso migliorativo per il personale; nel caso di specie, invece, a dettare la disciplina della mobilità scolastica 16/17 è il CCNI e **non l'O.M. n. 241.**

L'O.M. avrebbe dovuto indicare i principi con riserve in bianco, da riempire con la contrattazione, entro i limiti fissati dall'Ordinanza stessa; invece, viene stipulato prima il CCNI e, subito dopo, con Ordinanza Ministeriale, **si determinano le “modalità” di applicazione delle disposizioni del CCNI,** lasciando uno spazio di regolamentazione discrezionale alle parti Sociali, senza ricevere indicazioni di principio da norme “superiori”, con evidenti discriminazioni.

### **TRASFERIMENTO**

#### **Obbligatorio**

Oltre alle illegittimità testé riferite, la Mobilità 16/17 ha implicato violazioni di legge riguardo anche l'operatività del trasferimento.

L'art. 460 D. Lgs. n. 297/94, prevede un trasferimento su **domanda** o **d'ufficio**, precisando che la norma di cui all'art. 467, rubricata **“trasferimento d'ufficio”** disciplina (ndr, “soltanto”) casi ben specifici, dunque a numero chiuso (*soppressione del posto di lavoro o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede*).

Atteso che nel caso di specie (mobilità Fase C), la **domanda era obbligatoria** (e non facoltativa), derivava, in caso di mancata proposizione, la *sanzione* del trasferimento d'ufficio (**con un punteggio pari a zero**), assumendo le sembianze di un *trasferimento disciplinare*.

Per cui, nel caso di specie, il trasferimento/mobilità non può ritenersi attivato su **domanda spontanea**, attesa anche l'assegnazione di Ambito **del tutto arbitraria dell'Ufficio**, attuata secondo un meccanismo lesivo **dello scorrimento della graduatoria**.

Nei casi di *trasferimento d'ufficio*, inoltre, si tiene sempre conto delle **esigenze delle famiglie e dell'anzianità di servizio di ruolo (art. 467<sup>2</sup>)**, **condizioni assolutamente trascurate sia dalla legge 107, che dall'OM e dalla CCNI.**



### Facoltativo

Pur volendo considerare *volontaria* (con tanta fantasia) la domanda di trasferimento Fase C, l'art. 463<sup>1</sup> dispone che i “*trasferimenti a domanda*” sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze familiari (fortemente compromesse e lese con lo straordinario piano di Mobilità), nonché dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella ministeriale.

Il *secondo comma*, aggiunge che nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale docente che **sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno tre anni, rappresentando una condizione di preferenza per la mobilità/trasferimento.**

Da qui delle ovvie censure, rammentando che gli assunti entro l'a.s. 14/15, in deroga alla triennialità, hanno avuto una corsia *macro-preferenziale* rispetto a tutti i docenti del trasferimento inter-provinciale, oltre che su scuola, in Ambito/provinciale.

Dunque nonostante il triennio annullato e la non verifica di detta condizione temporale, i docenti assunti nell'a.s. 14/15 hanno goduto dello straordinario beneficio di cui all'art. 463<sup>2</sup>, virtualmente attribuito.

Il *terzo comma* dispone, infine, l'attribuzione di un punteggio dovuto al superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per **l'accesso al ruolo o ai ruoli di pari livello o di livello superiore**; ma la norma non prevede un punteggio particolare per le GM **in sede di mobilità/trasferimento**, che invece, è stata attribuita dalla legge 107, conferendovi scandalosi privilegi, rispetto alle GAE, nonostante il maggior punteggio conseguito e posseduto da questi ultimi, rispetto ai primi.

### **D) DIRITTO DI PRECEDENZA**

L'obbligatorietà della domanda di trasferimento coinvolge anche l'argomento del *diritto di precedenza*.

Il piano straordinario di mobilità, ex art. 1<sup>108</sup>, ha visto l'applicazione delle c.d. precedenze, **ex art. 13 CCNI dell'8/4/2016**.

Il **primo comma** dispone che “*le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categorie e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*”.

“1) *Disabilità e gravi motivi di salute*; 2) *personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità*; 3) *personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative*; 4) *personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità*; 5) *assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità ; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale*; 6) *personale coniuge di militare o di categoria equiparata*; 7) *personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali*; 8) *personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 7.08.1998.*”

Il **terzo comma**, primo periodo, dispone: “*le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute **SOLO** nelle operazioni di **mobilità volontaria***”.

L'O.M., all'art. 8<sup>1</sup>, dispone che “*i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzione straordinario (Zero ed A) [...] possono chiedere il trasferimento [...]*; detti docenti sono contemplati nella Fase A e B<sub>1</sub> della mobilità, ex art. 6, CCNI 2016, il quale articolo, facoltizza la mobilità anche alla Fase D; **rimane, invece, obbligatoria la mobilità di cui alla Fase B<sub>2</sub>, nonché la Fase C.**

L'art. 1<sup>108</sup> dispone che gli assunti entro il 14/15 partecipano alla mobilità su domanda; i docenti GAE (Fasi A e B di immissione) mobilitati “*successivamente*”, partecipano a prescindere dalla domanda (perché la norma non riporta la locuzione “*a domanda*”).

Dall'O.M., art. 8, si rinviengono, più dettagliatamente, le categorie di docenti facoltizzati a presentare domanda di mobilità, **riguardanti quelle di immissione fino al 14/15, Fasi Zero ed A,**

rimanendo estranei a detta opzione le altre categorie immesse in ruolo, ossia quelle della Fase B<sub>2</sub> e C (GAE e GM).

La norma prevede la facoltà di movimentazione solo per alcuni docenti, dovendola ritenere obbligatoria per le categorie residue.

Pertanto, i docenti GAE, Fase C, sono espressamente onerati alla domanda, mentre quelli delle GM (B<sub>2</sub>), non richiamati dall'O.M., non possono che essere stati obbligati alla movimentazione.

Dunque, non può certamente qualificarsi *Mobilità volontaria* quella “imposta” alla docente/Ricorrente, implicando (l'omessa presentazione) un trasferimento d'ufficio in condizioni peggiorative di quelle possedute, in termini di graduatoria/punteggio, a differenza dei docenti delle Fasi A<sub>1e2</sub> e B<sub>1</sub> (cfr. O.M. art. 8<sup>1</sup>).

Al di là della *costrizione*, si è appurato successivamente, a seguito di formulata istanza di mobilità con preferenze, l'assegnazione avvenuta (in ogni caso) d'ufficio, senza un criterio trasparente.

A completamento e a suffragio, si richiama l'art. 21, L. 104/92, ipotesi più che ricorrente tra le precedenze “sfruttate” per la Mobilità Legge n.107, in linea con la previsione del CCNI 2016, concedendo il diritto alla precedenza in sede di *trasferimento a domanda* (ndr, volontaria).

### **E) VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO PARIFICATO**

Fin d'ora viene chiesto al Giudice, in sede di valutazione d'urgenza, di accertare l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente disapplicazione, delle disposizioni di cui alle “*note comuni*” del CCNI 2016 per la mobilità del personale docente a.s. 16/17, nella parte in cui dispone che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”; all'esito accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 16/17, degli anni di servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per gli anni 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 18 (diciotto), al fine di attribuire il giusto punteggio, ossia 56 (38+18) punti (+ 6 per ricongiungimento del coniuge), nella citata graduatoria; nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio e legittimo criterio (non discriminante) di mobilità; dichiarare, infine, il giusto computo di detto periodo agli effetti della progressione di carriera, condannando il MIUR a decretare la relativa ricostruzione.

### **In diritto**

L'art. 360, D. Lgs. n. 297/94, riconosce il periodo di pre-ruolo nelle scuole pareggiate/parificate come utile agli effetti della progressione di carriera, a cui è seguito l'art. 1, legge n. 62/2000, che sancisce l'equiparazione in favore degli istituti richiedenti la parificazione, avendo ottenuto il riconoscimento/autorizzazione del Ministero, ricoprendo, all'esito, analogo ruolo di servizio pubblico.

L'art. 2<sup>2</sup>, D.L. n. 255/2001, convertito con Legge n. 333 del 2/8/2001, stabilisce, infine, che “*i servizi di insegnamento prestati dal 1/9/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”.

Il CCNI siglato l'8/04/2016, alla Tabella di valutazione (Tab. A “*valutazione dei titoli ai fini del trasferimento del personale docente – I° anzianità di servizio*”), ai fini della graduatoria da generare per l'attuazione della mobilità, prevede al punto b) che “*per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia*” vengono attribuiti 3 punti.

In calce alle Tabelle di valutazione del CCNI, veniva riportato che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*”.

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate; pertanto, ai sensi dell'art. 40<sup>1</sup>, D. Lgs. n. 165/2001, non possono che disapplicarsi le norme contrattuali, in quanto eccedente i limiti previsti dalle norme di legge, come ribadito dall'art. 40<sup>3-quinquies</sup> (pen. cpv), che invoca l'applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c.

### **F) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ**

Solo in via del tutto gradata, e solo se si dovesse ritenere legittima l'O.M. n. 241 (attuativa del CCNI), sotto il profilo della parità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla GM 2012, si solleva incidente di incostituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'**art. 3**, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'**art. 4**, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, rendendo effettivo l'esercizio; dell'**art. 36**, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare

un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente disatteso nel caso di specie, ove si consideri che la Ricorrente, 49enne, sradicata dal suo territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa, con l'aggravante di essere nucleo monoreddito); dell'art. 37, per l'impedimento a consentire la funzione familiare della donna; dell'art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento ed imparzialità.

**G) CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE**  
**DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.**

**In generale**

Ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il "*fumus boni iuris*" ed il "*periculum in mora*".

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

**Fumus boni iuris**

La Ricorrente ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale Campania (0007), provincia di Caserta, con un punteggio riconosciuto per la mobilità di 38+6 (fermo restando il mancato riconoscimento di 18 punti), superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012 e dalla stessa GAE, molti dei quali con diritto di precedenza che, come testé riferito, risultano inefficaci quali i sigg.:-----

**1) DE BIASE ROSA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 12); 2) DI MAIO FILOMENA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 18); 3) FUCCI MARIA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 26); 4) GENTILE VIVIANA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 19); 5) ORABONA PASQUALINA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 21); 6) SCIALDONE MARILENA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 30); 7) ZANFAGNA GIOCONDA, (Fase C, con precedenza, Campania, Ambito 0009, punti 26); docenti assegnati da Graduatoria di Merito: 8) CEPPARULO RITA, (GM, Campania Ambito 0008, punti 19); 9) DI MAIO GIOVANNA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 32); 10) DI RESTA ROSA, (GM Campania Ambito 0008, punti 15); 11) FEOLA MARIATERESA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 17); 12) LA CANNA ANASTASIA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 26); 13) MARCHIONNE ANTONELLA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 17); 14) MARCHITELLI ILARIA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 15); 15) MASSIMO VINCENZO, (GM Campania, Ambito 0008, punti 22); 16) MASTROIANNI CHIARA, (GM Campania, Ambito 0009, punti 19); 17) MASTROIANNI PAOLA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 32); 18) MOLINARO MARIA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 26); 19) PAGANO PIERPAOLA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 22); 20) PAGLIUCA MARIA LUISA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 24); 21) PELOSI CARMEN, (GM Campania, Ambito 0007, punti 26); 22) PIROZZI BARBARA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 21); 23) RUSSO DOMENICA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 30); 24) RUSSO TERESA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 38); 25) SALZILLO ANGELINA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 30); 26) SOLLA ADRIANA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 26); 27) SPARANO LOREDANA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 37); 28) TURCHETTO FLORA, (GM Campania, Ambito 0007, punti 29); 29) VALENTE SILVANA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 20); 30) VITALE LETIZIA, (GM Campania, Ambito 0008, punti 23); docente assegnata in Fase D con punteggio inferiore alla Ricorrente: 31) RUBINO CARMELA (Campania, Ambito 0004).**

La Ricorrente è stata palesemente pregiudicata a vantaggio di altri docenti, pur avendo lei un punteggio superiore.

Riguardo alla fase D, inutile è stato indicare il punteggio, perché avendo la Ricorrente partecipato ad una fase antecedente (Fase C), rappresenta un'incongruenza l'assegnazione a terzi dell'Ambito preferito da Lombardi, ma assegnato nella successiva movimentazione.

### **Fatto ancor più grave!**

Dopo la Mobilità e l'assegnazione illegittima, sono stati individuati presso gli stessi Ambiti indicati dalla Ricorrente, per la scuola primaria, per l'a.s. 16/17, un corposo numero di posti vuoti e disponibili, giusto provvedimento dirigenziale, a firma del dott. Romano, del 29.07.2016.

La Ricorrente - che ha presentato domanda di mobilità, indicando come prima preferenza quella dell'USR Campania, in base al punteggio posseduto, da comprendere quello decurtato del pre-ruolo parificato - ha diritto (previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8/4/16 e del CCNI siglato in pari data) all'assegnazione definitiva nell'Ambito Provinciale di Caserta, avendo totalizzato punti 56+6, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012, oltre che di altri docenti GAE.

### **Fondatezza del ricorso**

Evidente discriminazione e disparità di trattamento dei docenti; esistenza di una maggiore anzianità di quelli appartenenti alle GAE rispetto alla GM (sia per età anagrafica, sia per esperienza professionale e sia, infine, per un maggior bagaglio di conoscenze, per una più vasta attività di approfondimento didattico praticato negli anni di servizio svolto in pre-ruolo); discriminazione anche tra gli stessi docenti delle GAE, che in "mobilità" (e in sede di conciliazione) hanno visto un oscuramento della graduatoria, applicando criteri non pubblicizzati; assegnazione alla provincia di Caserta/Napoli, senza rispettare il giusto criterio dello scorrimento, contrariamente alle legittime aspettative della docente Borrozzino, che confidava nel punteggio posseduto.

Dunque, oltre alla prima fase della movimentazione/mobilità, anche in quella successiva delle conciliazioni, si è assistito ad una assegnazione discriminante.

È palese la lesione del diritto soggettivo della Ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, anche da parte dei docenti della stessa Fase di mobilità C, ma con punteggi inferiori alla Prof. Borrozzino.

### **Periculum in mora**

La docente conseguì la presa di servizio, sottoscrivendo il contratto in data 1/09/2016, presso l'Ambito destinata, con l'impegno di doversi recare lontana dalla famiglia di origine (con aggravio di costi), lasciando il coniuge ed i figli (unico stato di famiglia: marito Cardone Giuseppe, nato il 20.06.1962; figlia Sara, nata il 30.10.1998; i di lei genitori, Lombardi Domenico, nato il 5.11.1938 e Piscitelli Lucia Luigia, nata il 11.5.1939).

Il *periculum* va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzarne integralmente il contenuto; sia nei casi in cui la lesione dello stesso sia grave, imminente ed irreversibile, nell'attesa della sentenza definitiva nel merito.

Nel caso di specie, l'insegnante ha svolto il proprio ruolo sempre in provincia di Caserta, anche dopo l'immissione in ruolo, con radicalizzazione, non solo familiare, ma anche lavorativa in detto territorio.

La mobilitazione in Emilia Romagna ha implicato una sradicalizzazione e disgregazione familiare, per effetto dell'allontanamento, dell'unica figura femminile in famiglia, dedita ad accudire i figli minori, nonché la madre, Piscitelli Lucia, affetta da handicap legge 104/92; oltre che rappresentare l'unica fonte economica della sua diretta famiglia (allegare lo stato di disoccupazione); entrambi i genitori sono stati investiti dalla paura di essere abbandonati dalla figlia, l'unica ad essersi occupata di loro, tanto da acuirsi la sindrome depressiva della madre.

La docente stessa è affetta da patologie gravi da riservarle la tutela ex legge 68/99 (46% di invalidità civile), con compromissione dello stato di salute, affetta da cervicale da svenimento e da lombosciatalgia, tanto da non poter affrontare lunghi viaggi; così come le condizioni economiche della docente non consentirebbero l'espletamento del servizio di insegnamento.

Le difficoltà fisiche, oltre che economiche, rendono impraticabile la permanenza per almeno tre anni presso la sede distante oltre 800 chilometri.

La docente, all'età di 49 anni, che aveva chiesto ed ottenuto per motivi di lavoro il differimento di servizio, confidando nell'assegnazione definitiva a Caserta, non partecipò al concorso del 2012, per avere già conseguito 18 anni prima l'abilitazione, ma anche per la consapevole previsione normativa che detto concorso garantiva il diritto all'immissione solo se vincitore e non anche gli idonei.

Nel 2014 venne modificata l'efficacia di detta graduatoria, estendendo anche agli idonei detta previsione, assottigliando così le possibilità di una mobilità in provincia, per l'aumento della platea dei docenti GM.

### Irreparabilità

L'irreparabilità/irreversibilità del danno, attiene a posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso anche di rilievo e protezione costituzionale); pertanto l'intervento urgente del Giudice è motivato anche da un danno che non può essere più tutelato in modo pieno ed effettivo.

Nel caso di specie l'irreparabilità/irreversibilità sta nel tipo di lesione di diritto costituzionale, consistito in un "differente trattamento" in sede di mobilità, e se il "*pari trattamento*" non viene garantito subito, la rimozione degli effetti, con sentenza successiva (a ridosso del termine triennale, dopo il quale la docente riproporrà domanda di mobilità) sarà inutile, in quanto il loro carattere deleterio si sarà ormai consumato e non sarà più ripristinabile; ciò comporterà uno scarto intollerabile, tra il danno subito e quello ristorato : il mancato ripristino entro il tempo utile a far valere le proprie ragioni, costituisce, dunque, un grave danno.

Pertanto l'urgenza corre su due condizioni : **ripristinare un equilibrio nella concorsualità (scorrimento graduatoria)** tra i docenti mobilitati; **ottenere l'assegnazione in un Ambito "preferito", ancor prima di conseguirla all'esito del giudizio, i cui effetti potrebbero essere inefficaci, attesa la permanenza solo triennale presso l'errato Ambito/sede/scuola.**

Conclusivamente, la durata del giudizio, sovrapponibile alla permanenza triennale (o poco meno di essa), implicherà l'inutile ottenimento di sentenza di assegnazione, perché il medesimo risultato verrebbe conseguito con la mera domanda di trasferimento, al termine del triennio.

La Ricorrente, permanendo inutilmente nell'Ambito beneventano, e per tutta la durata di un giudizio, subirebbe, inoltre, perdita di *chance* (riducendosi le possibilità di occupare posti, nel tempo riempiti, prima ancora della pubblicazione della sentenza, perché i vari Ambiti/sede/scuole, potrebbero essere occupati da docenti con diritto di precedenza, o perché altrove soprannumerari, o perché fuori sede da oltre 8 anni).

Inoltre, l'anzianità di servizio verrebbe maturata ed acquisita in "territorio scolastico" diverso da quello in cui potrebbe essere ubicata per effetto della sentenza.

### Conclusioni

Oggetto della controversia di merito attiene l'intervento del Giudice affinché rimuova gli effetti discriminatori e di disforme trattamento operati con la procedura di mobilità (e, nel caso di specie, anche dalla movimentazione seguita alle conciliazioni), i cui effetti, appunto, potrebbero essere limitati nel triennio (ex art. 1<sup>108</sup>, legge n. 107/15), per cui la lesione perdura per un limitato tempo, e se consentito di ulteriormente effondersi, inutile sarà il giudizio, laddove terminerà in un tempo i cui effetti del danno (ubicazione lavorativa su piano discriminatorio), non saranno più reintegrabili in misura piena, tempestiva ed effettiva.

*Tanto ritenuto e premesso, l'Istante, come ut supra rapp.ta, difesa e dom.ta, rassegna le proprie*

### **CONCLUSIONI**

Voglia il Giudice, in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accogliere le seguenti domande:

- A) In ordine al *fumus boni iuris*, ritenere e dichiarare nel merito - previa disapplicazione del CCNI dell'8/4/16 e dell'O.M. n. 241/2016, in quanto illegittimi ed in contrasto con l'art. 1<sup>108</sup> legge n. 107/15, giusta modifica, ex art. 1/bis, legge n. 89/15 - il diritto della docente Lombardi all'assegnazione della sede definitiva nell'Ambito Territoriale Provinciale di Caserta, ovvero in uno degli Ambiti Campani, in via subordinata, così come da domanda di mobilità di prima scelta; in via subordinata, se ritenuto inapplicabile un Ambito campano, voglia il Giudice assegnare la docente ad un ambito laziale per tutte le ragioni sopra riferite;
- B) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR e dall'USR dell'Emilia Romagna ai suoi danni, assegnando con contratto full time presso la sede indicata nella prima preferenza, ovvero con assegnazione provvisoria di Maddaloni, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- C) Voglia in ogni caso il Giudice adito, accertare il punteggio esatto della Ricorrente, pari a  $38+6 = 44$ , oltre quelli per il riconoscimento di pre-ruolo parificato, per un totale di  $56+6$ , sia ai fini della mobilità che dell'anzianità di servizio; all'uopo, accertare l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente disapplicazione, delle disposizioni di cui alle "**note comuni**" del CCNI dell'8/4/2016 per

la mobilità del personale docente a.s. 16/17, nella parte in cui dispone che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”;

- D)** all'esito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, a.s. 16/17, gli anni di servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico parificato paritario per gli anni 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 18 nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante, nonché all'accertamento ulteriore dell'illegittima omissione del MIUR non attribuendo alla Ricorrente il punteggio derivante dal servizio di pre-ruolo in istituti parificati, e dichiarare il giusto computo di detto periodo agli effetti della progressione di carriera, condannando il MIUR a decretare la ricostruzione di carriera;
- E)** in via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche già esposto, sollevare incidente costituzionale dell'art. 1<sup>108</sup>, della legge n. 107/2015 e, nelle more, in ogni caso sospendere l'assegnazione definitiva, applicando una delle soluzioni di cui ai punti A) e B) delle conclusioni;
- F)** Ordinare al MIUR di comunicare gli indirizzi dei sig.ri indicati in epigrafe, tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012 e GAE, indicati in modo incompleto nel bollettino delle operazioni di mobilità;
- G)** In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM 2012, indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.(derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania/Ambito territoriale della provincia di Caserta;
- H)** Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, sia cautelare che di merito, che fin d'ora si chiede di fissarsi, per ivi sentirsi accogliere, in detta sede, la domanda : assegnare in via definitiva presso la Provincia/Ambito di Caserta indicata in domanda ovvero in quella già assegnata in via provvisoria in sede di immissione 15/16, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.

***Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo unificato dovuto è pari ad 259,00, ma considerato il limite di reddito non superiore al tetto previsto per legge, la docente è esentata dal pagamento.***

**(Lorenza Lombardi)**

**(Avv. Massimo Taffuri)**

Si producono i seguenti documenti:

1. Curriculum Vitae;
2. Contratto a tempo indeterminato 2015/2016;
3. Copia della domanda di mobilità 2016/2017 + copia allegati;
4. Richiesta tentativo di conciliazione;
5. Copia assegnazione provvisoria;
6. Graduatoria Provinciale definitiva Scuola Primaria;
7. Notifica assegnazione incarico Ambito del 29.07.2016;
8. Copia diffida al MIUR del 6.08.2016;
9. Certificato centro per l'impiego di Maddaloni: stato occupazionale del coniuge;
10. Certificato medico del coniuge rilasciato dall' A.S.L. il 03/04/2013;
11. Attestazione di servizio in Istituto Parificato Paritario Sant'Antida;
12. Decreto di parificazione Istituto Sant'Antida;
13. Dichiarazione dei titoli e dei servizi;
14. Copia certificazione medica della Ricorrente che attesta il suo precario stato di salute;
15. Verballi di commissione medica ex legge 104/92 art. 3<sup>3</sup> di Piscitelli Lucia (figlia);
16. Copia del bollettino post mobilità- disponibilità residue Scuola primaria Caserta;
17. Copia del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla Ricorrente;

18. Copia dell'O.M. n. 241/2016;
19. Copia del CCNI dell'8/4/2016;
20. Copia del ricorso al TAR di Roma della docente Lombardi Lorenza;
21. Stato di famiglia;
22. Impugnativa di trasferimento del 17 settembre 2016;
23. Elenco Ambiti territoriali;
24. Bollettino movimenti interprovinciali Primaria.

*(Avv. Massimo Taffuri)*